

N. 213-960-B

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERAVOLO, PERINELLI, DI PIAZZA, MEZZA MARIA VITTORIA, ALINI,  
USVARDI; DE MARIA, DE PASCALIS, SORGI, ROMANO, MONTANTI**

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 27 febbraio 1964*

**MODIFICATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 14 aprile 1964 (Stampato n. 458)*

Norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 16 aprile 1964*

### TESTO

APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ART. 1.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, gli ispettori sanitari, i direttori di farmacia, i primari, gli aiuti e gli assistenti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

Le ostetriche, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 60° anno di età.

### TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i vicedirettori sanitari, i farmacisti, gli ispettori sanitari, i direttori di farmacia, i primari, gli aiuti e gli assistenti, che abbiano superato il periodo di prova, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di età.

*Identico.*

ART. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente acquista la stabilità dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il provvedimento di dimissione deve essere motivato.

ART. 3.

Il personale di cui alla presente legge può essere dispensato dal servizio, prima della scadenza prevista, per constatata invalidità, per provata incapacità professionale, per persistente insufficiente rendimento, per soppressione di posti o per altra causa prevista negli ordinamenti dell'ente ospedaliero.

Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento il sanitario che, previamente ammonito, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al « buono ».

Al sanitario proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.

Il sanitario può chiedere di essere sentito personalmente dal consiglio di amministrazione.

La dispensa è disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione e deve essere motivata.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Quando la dispensa debba avvenire per constatata invalidità, si procede all'accertamento delle condizioni di salute del sanitario mediante visita medica collegiale.

Il sanitario ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

ART. 2.

Il personale di cui all'articolo precedente, tranne gli assistenti e le ostetriche, acquista la stabilità dopo il periodo di prova di due anni, trascorso il quale il consiglio di amministrazione, entro il termine massimo di due mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. Per gli assistenti e le ostetriche il periodo di prova è di tre anni.

*Identico.*

ART. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono estese a tutto il personale sanitario ospedaliero. È comunque vietata ogni forma di esercizio professionale esterno in concorrenza con gli interessi dell'ospedale oppure incompatibile con gli orari di servizio stabiliti dall'Amministrazione.

ART. 4.

*Identico.*

NORME TRANSITORIE

ART. 4.

I sovrintendenti sanitari, i direttori sanitari, i direttori di farmacia e i primari, che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

I sanitari di cui al precedente comma, che siano scaduti per superamento del 65° anno di età e siano stati trattenuti in servizio a norma della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, e successive proroghe, sono ricollocati nella posizione di ruolo già da essi occupata e trattenuti in servizio fino al compimento del 70° anno di età.

ART. 5.

Gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che abbiano prestato servizio di ruolo presso gli ospedali e che siano rimasti in servizio senza interruzione sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ricollocati nella posizione di ruolo da essi già occupata.

ART. 6.

I primari, gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che, all'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneità per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilità degli organici, dopo aver superato un concorso loro riservato da svolgersi, entro un anno, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni

Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui al comma precedente deve essere per i primari di almeno cinque anni, per gli aiuti di almeno tre anni, per gli assistenti e le ostetriche di almeno due anni.

ART. 5.

A domanda o d'ufficio le Amministrazioni ospedaliere hanno facoltà di trasferire ad altro servizio affine gli aiuti e gli assistenti.

NORME TRANSITORIE

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

*Identico.*

ART. 8.

*Identico.*

Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui al comma precedente deve essere per i primari di almeno tre anni, per gli aiuti di almeno due anni, per gli assistenti e le ostetriche di almeno un anno.